

Processo civile - Controversie - Spese di lite – Ricorso avverso verbale di accertamento senza adeguata confutazione delle risultanze ispettive – condotta valutabile alla stregua di abuso del processo - Condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. – attivabile d’ufficio.

Tribunale di Foggia – 28.11.2018 n. 6641 – Dr. Antonucci – P.E. (Avv. Mennuni) – INPS (Avv. Tiberino).

La domanda proposta senza adeguata confutazione delle chiarissime risultanze del verbale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, risulta caratterizzata da evidente dolo o quanto meno colpa grave, sanzionabile ai sensi dell'articolo 96 comma 3, c.p.c..

Tale norma non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo introdotto nell'ordinamento una forma di danno punitivo diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti, quindi, mira a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio e proprio in forza degli interessi pubblicistici che mira a realizzare è attivabile d'ufficio, senza la richiesta della parte e senza che quest'ultima dimostri di aver subito un danno alla propria persona o al proprio patrimonio in conseguenza del processo.

FATTO - Parte ricorrente, nella qualità di socio accomandatario di S.A.P.E.F. s.a.s. di P. E., ha adito questa A.G. per l'annullamento del verbale di accertamento nr. 0088002, notificato il 22-6-2009, con il quale l'INPS disconosceva - con la sola eccezione della posizione relativa a R. P. (per il quale risultavano denunciate 152 giornate nell'anno 2006) - i rapporti di lavoro denunciati negli anni 2006 (50 lavoratori per il 2006, per 4.820 giornate; 92 lavoratori per il 2007, per 8.094 giornate; 83 lavoratori per il 2008, per 8.914 giornate); a tal fine deduceva che nonostante il provvedimento cautelare del 26-1-2006, con il quale i terreni della Società, della complessiva estensione di ettari 35.99.35, erano stati sottoposti a sequestro giudiziario (ed affidati alla Custodia della dr.ssa S. D., coadiuvata dal Dr. Agr. F. E.) il socio accomandatario della Società, P. E., non aveva mai perduto la materiale disponibilità dei fondi, avendo continuato a condurli per non lasciare in stato di abbandono gli stessi; ed aveva pertanto effettuato le assunzioni disconosciute dall'INPS.

Si costituiva l'Inps, insistendo per il rigetto della domanda, essendo le conclusioni raggiunte dagli Ispettori avvalorate dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dallo stesso P. e da R. P. , dalle quali era risultato che nell'anno 2006 la società aveva effettuato operazioni colturali limitate e negli anni 2007 e 2008 non aveva avuto la materiale disponibilità dei fondi; assumendo essere onere del ricorrente - trattandosi di azione di accertamento negativo - dimostrare i fatti costitutivi della pretesa qui azionata. Chiedeva il rigetto del ricorso.

All' udienza del 12-11-2014 il Magistrato già titolare del procedimento riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di riscontro istruttorio.

Previa prosecuzione del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.

DIRITTO - Il verbale di accertamento concluso in data 9-6-2009, nei confronti di S.A.P.E.F. s.a.s. di P. E. ha, con riguardo al periodo dal 1-1-2006 al 31-12-2008, ritenuto fittizie le denunce di assunzione effettuate negli anni 2006, 2007, 2008, essendosi considerato che per il 2006 la conduzione dei terreni (sottoposti a vincolo reale e custodia a fare data dal 26-1-2006) si fosse ridotta a limitate coltivazioni con l'unico lavoratore dipendente R. P. ; mentre per gli anni 2007 e 2008 non vi fosse stata alcuna conduzione dei terreni, interamente affittati a terzi dal custode giudiziario con atto notarile.

Intanto in questa sede non è consentito alcun vaglio della decisione dell'Organo Amministrativo adito con ricorso in data 23-5-2011 (il riferimento è alle censure sollevate a pg. 3 e 4 dell'atto introduttivo).

Secondo quanto si assume nell'atto introduttivo:

- quanto al 2006 la descrizione dei fondi contenuta nel verbale di sopralluogo effettuato dall'ausiliario del Custode Giudiziario F. E. (che aveva rilevato essere i fondi coltivati solo in misura di circa 8 ettari, con impianto di carciofi, e per circa 15 ettari a broccoli, essendo la restante parte non coltivata) non sarebbe stata attendibile poiché altri sette ettari erano interessati da impianti e coltivazioni primaverili o estive ormai terminate, come tali solo in apparenza spogli;
- quanto agli anni successivi il contratto di fitto era stato stipulato - su indicazione dello stesso P.- da R. P. , uomo di fiducia dell'altro; sicché in ragione di tale scelta formale il P. non aveva mai dismesso il possesso dei terreni; a riprova, il pagamento dei canoni di fitto avveniva con risorse economiche dello stesso Pedone, parte in contanti (quanto ad € 5.000,00, versati alla S. al momento della stipula), parte con assegni circolari, sino a concorrenza di € 23.000,00, somma pattuita quale canone; in data 7-5-2009 lo stesso R., con scrittura privata subaffittava i terreni al medesimo P. a fronte di un compenso di € 1.500,00;
- quanto al 2008 vi sarebbe stata una proposta di ulteriore fitto, questa volta a fronte di un canone portato ad € 24.000,00; nell'attesa delle decisioni del Giudice i fondi continuarono ad essere posseduti dal P..

L'atto di opposizione deduce che non interessino all'ufficio INPS le ragioni sottostanti che portarono le parti P. e R. ad agire in tale maniera, ciò che conta è che i terreni rimasero per tutto l'anno 2007 nella disponibilità del P...

I motivi di tale agire, apparentemente senza senso, avrebbero tuttavia interessato questa A.G.; alla quale invece nessuna giustificazione è stata data per comprendere il senso di tali operazioni che si assumono collegate.

Peraltro il rientro del P. nella disponibilità dei fondi sarebbe dimostrato da una scrittura privata del 7-5-2009.

L'atto in questione risulta privo di data certa e, in ogni caso, non garantisce in alcun modo la genuinità di quanto ivi rappresentato (cfr. verbale prodotto dall'INPS) il P. dichiarava di non essere in

possesto di alcuna busta paga firmata relativa ai rapporti disconosciuti dall'INPS, dichiarando non essere prassi aziendale richiedere tale documentazione.

Tale superficiale (ipotizzata) condotta contrasta con la diligenza (apparente) tenuta dallo stesso P. all'atto delle assunzioni, invece regolarmente denunciate.

Se si dice che la finalità della complessiva operazione era di non lasciare in stato di abbandono i terreni, non si comprende per quale motivo, da gennaio 2009 sino all'epoca in cui il P. veniva sentito dagli ispettori (il 12 maggio 2009) i terreni erano stati lasciati in stato di abbandono (...attualmente e precisamente da gennaio 2009, i terreni sono incolti...).

Sentito dagli Ispettori il 4 giugno 2009, R. P. , che in ricorso è indicato come uomo di fiducia del P., ai cui voleri si sarebbe prestato onde consentirgli di rimanere in possesso dei fondi, dichiarava di avere lavorato nei fondi di proprietà della S.A.P.E.F. nel 2008, quale addetto alla irrigazione; ancora specificava che gli impianti erano avvenuti con uso di una macchina, mentre la raccolta era avvenuta a blocco con impiego di operai di altre ditte; ... anche negli anni precedenti l'attività è stata espletata in modo analogo...in azienda ci si serviva di contoterzisti per i trattamenti chimici, per l'aratura e per la potatura dell'ulivo ...nell'anno 2007 non ho assunto nessun bracciante o meglio non ho chiamato a lavorare nessuno....; ...nell'anno 2006 sono stati coltivati pomodori....piantati e raccolti a macchina... di proprietà di contoterzisti...

L'atto di opposizione tenta di sovrapporre questioni assolutamente eterogenee: la perdurante disponibilità materiale dei fondi con l'assunzione di manodopera subordinata (certamente non imprescindibile per condurre i fondi).

Proprio quello che viene indicato come uomo di fiducia del P., R. P. , ha riferito agli ispettori (v. prodizione INPS) che le attività necessarie alla coltivazione venivano effettuate da altre ditte ovvero da contoterzisti; mai ha riferito di braccianti assunti da chicchessia; tale circostanza, valutata unitariamente alla dichiarata incapacità del P. di esibire prova dei pagamenti (le buste paga firmate) avvalorata la tesi dell' INPS in ordine alla natura fittizia delle assunzioni oggetto di disconoscimento nel verbale qui al vaglio.

Ancora sconosciuti - nella prospettiva di un collegamento negoziale apparente - le ragioni del versamento, da P. al R., di un importo di € 1.500,00, al quale il secondo non ha fatto alcun riferimento.

In definitiva, anche se si ritenga che il P. abbia continuato a sfruttare i fondi (per interposta persona o attraverso un contratto di subaffitto mai autorizzato), questo ancora non importa che tanto sia avvenuto a mezzo di manodopera subordinata e non invece a mezzo soggetti terzi, così come invece specificamente riferito dal R..

Sul punto la prova documentale offerta dall' INPS non ha subito smentita alcuna, non avendo parte ricorrente articolato alcun mezzo di prova a confutazione delle emergenze ispettive.

La domanda, proposta attraverso richiamo di motivi non chiariti, senza adeguata confutazione delle chiarissime risultanze del verbale delle dichiarazioni rese dal R., risulta caratterizzata da evidente dolo o quanto meno colpa grave; ai sensi dell'articolo 96 comma 3, c.p.c., si ritiene di sanzionare tale violazione, d'ufficio, al pagamento della somma che, in via equitativa, si determina in € 4.000,00 , pari a circa ½ delle spese di lite e, in ogni caso, nella considerazione dell'ingente numero di giornate fittizie coinvolte dalla vicenda.

L'art. 45, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69, ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 c.p.c., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario. La norma da ultimo citata, infatti, non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo essa introdotto nell'ordinamento una forma di danno punitivo diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti. Essa, quindi, mira a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio e proprio in forza degli interessi pubblicistici che mira a realizzare è attivabile d'ufficio, senza la richiesta della parte e senza che quest'ultima dimostri di aver subito un danno alla propria persona o al proprio patrimonio in conseguenza del processo. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, con condanna di P. A. sia in quanto socio accomandatario sia, comunque, ai sensi dell'art. 94 c.p.c..

Si dispone trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Foggia per quanto di competenza.

(Omissis)
